



**COMUNE DI BAREGGIO**

# **ORDINANZA**

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 37 del 9 dicembre 2021**

**OGGETTO:**

**OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI DAL 09/12/2021 FINO AL 06/01/2022**

**SOGGETTI DESTINATARI:**

**CITTADINANZA , PREFETTURA DI MILANO, STAZIONE CARABINIERI BAREGGIO, POLIZIA LOCALE BAREGGIO**

**IL SINDACO**

**COLOMBO LINDA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).



## Comune di Bareggio

### IL SINDACO

**Viste** le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

**Visto che** allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

**Considerato che** il Prefetto di Milano ha diramato la comunicazione Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab - Prot. Uscita n. 0320491 del 24/11/2021 con la quale si sensibilizzano i Sindaci a prestare particolare attenzione all'obbligo di uso dei dispositivi di protezione anche all'aria aperta nelle zone soggette ad affollamento (ad esempio piazze, vie commerciali, località dedicate ai tipici mercatini natalizi), invitandoli nel contempo a valutare l'adozione - ove ritenuto necessario- di ogni idoneo strumento compreso le ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 50 TUEL (D.lgs 18/08/2000 n. 267) al fine di sensibilizzare ed orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il pubblico;

**Considerato che** in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nel centro storico di Bareggio e nelle vie limitrofe per la sua importanza turistica, sociale, culturale, religiosa, un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

**Atteso che** è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;

**Ritenuto che** per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Bareggio occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

**Considerato che** nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile e urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

**Considerato altresì che** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

**Ritenuto** di individuare nel centro storico, nelle vie adiacenti e in località Brughiera le aree oggetto del provvedimento in quanto principalmente interessate dagli eventi natalizi organizzati dalla stessa Amministrazione e dalle realtà associative locali nonché di indubbia vocazione commerciale considerato che sono in esse ubicate la maggior parte degli esercizi commerciali e di somministrazione della città;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Comunicazione Prefetto di Milano Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab - Prot. Uscita n. 0320491 del 24/11/2021;

**ORDINA**

Dal 9 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022, nelle giornate festive e prefestive nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 22.00, nelle seguenti vie e piazze:

- P.za Cavour (incluso tratto stradale antistante monumento ai caduti)
- Via Ravelli
- Via Matteotti
- Via Gen. Dalla Chiesa
- Via M. Pellegrina
- Via Roma
- Via Brughiera
- Piazzale Capitini
- area Chiesetta della Brughiera

l'obbligo di indossare correttamente nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina

**ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

## DISPONE

- che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente;
- la comunicazione del presente atto:
  - alla Prefettura di Milano;
  - all'ATS – Provincia di Milano n. 1 Dipartimento di Prevenzione Medica, PEC [protocollo generale@pec.ats-milano.it](mailto:protocollo generale@pec.ats-milano.it);
  - al Comando di Polizia Locale;
  - alla Stazione Carabinieri;

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00.01 del 9 dicembre 2021 alle ore 24.00 di giovedì 06 gennaio 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bareggio.

IL SINDACO  
*Dott.ssa Linda Colombo*